MISCELLANEE
Firenze
S.
2191
BIBLIOTECA NAZ. CENTRALE DI FIRENZE

REGOLAMENTO

PER LA

CASSA DI PREVIDENZA

DEGLI IMPIEGATI

DELLA

BANCA NAZIONALE TOSCANA

REGOLAMENTO

PER LA

CASSA DI PREVIDENZA

DEGLI IMPIEGATI

DELLA

BANCA NAZIONALE TOSCANA

Firenze, Tip. Carnesecchi Piazza d'Arno

DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO SUPERIORE

presa nella sua Adunanza del 27 Giugno 1871

Il Consiglio

Vista la lettera del Signor Cav. Direttore della Sede di Firenze del 22 Giugno corrente con la quale accompagnava a ciascuno dei Consiglieri una copia delle proposte modificazioni al Regolamento per la Cassa di Previdenza degli Impiegati.

Ritenuto non esser più luogo a parlare di fusione della nostra Banca con la Banca Nazionale nel Regno ed essere quindi cessata la necessità di rapporti fra la nostra e quella Cassa di Previdenza, per cui può liberamente

il Consiglio sodisfare i giusti desideri dei Componenti quella Associazione

Delibera

Sono approvate le modificazioni proposte al Regolamento per la Cassa di Previdenza degli Impiegati della Banca Nazionale Toscana, ordinando che il Regolamento stesso così riformato sia distribuito a tutto indistintamente il Personale della Banca anche per gli effetti di che all'Art. 21.

REGOLAMENTO

Oggetto dell' Istituzione.

1.°

È istituita una Cassa di Previdenza all'oggetto di provvedere una pensione di riposo e speciali sussidi agli Impiegati della Banca Nazionale Toscana, alle loro vedove, ed ai loro figli, sotto le condizioni portate dal presente Regolamento.

Nella denominazione d' Impiegati sono compresi anche i Direttori e Aiuti Direttori a nomina tanto del Real Governo che del Consiglio Superiore, e tutti i Facchini e Inservienti di Ruolo.

Fondo della Cassa.

2.°

Il fondo della Cassa sarà formato:

a) col capitale di L. 45,000 deliberato dal Consiglio Superiore nelle tornate 6 Marzo 1866 e 26 Febbraio 1867;

b) cogli assegni che il Consiglio Superiore fosse per deliberare successivamente a questo scopo;

c) colle ritenute da prelevarsi sugli stipendi fissi degli Impiegati.

3.°

Le ritenute sugli stipendi si preleveranno in ragione del 3 per % e saranno percepite nell'atto del pagamento agli Impiegati.

La ritenuta sulle gratificazioni si perciperà all'atto del loro pagamento.

Basi della pensione.

4.°

La pensione è stabilita sulla media dello stipendio e della gratificazione ordinaria percetta da ciascuno Impiegato nell'ultimo triennio del suo servizio. Questa media non potrà in verun caso oltrepassare il limite di L. 7000.

Ai 15 anni di servizio compiti, l'Impiegato avrà diritto ad una pensione equivalente alla metà della media dei suoi stipendi e gratificazione ordinaria dell'ultimo triennio, qual pensione sarà poi aumentata di un trentesimo per ogni anno, oltre i quindici fino agli

anni 30, sempre sulla media dell'ultimo triennio di servizio effettivo.

Il servizio prestato per un tempo minore di 15 anni non dà diritto alcuno a pensione.

Il Consiglio Superiore si riserva di deliberare sussidi agli Impiegati che dopo 10 anni di servizio e prima di aver raggiunto i 15, fossero obbligati a ritirarsi dal servizio per inabilità assoluta.

5.°

Gli anni utili per la pensione si computano dal giorno della nomina ad un impiego effettivo e retribuito nella Banca Nazionale Toscana.

Però gli Impiegati di nomina anteriore al 1° Gennaio 1867 che aderirono a far parte dell'Associazione fino da quell'epoca, potranno portare nel computo l'intero tempo trascorso dalla loro nomina al 31 Dicembre 1866, semprechè in coerenza anche alla Deliberazione del Consiglio Superiore del 17 Dicembre 1870, corrispondano alla Cassa la metà della media della ritenuta che avrebbero dovuto pagare in tutto quel tempo stesso.

Ogni frazione d'anno, se minore di sei mesi, non si computa, se maggiore, vale per un anno intero.

Non è computato il tempo del collocamento in aspettativa o in disponibilità.

Ammissibilità alla pensione.

6.°

L'Impiegato che vuole essere ammesso a godere la pensione, deve ottenere dal Consiglio Superiore il suo collocamento a riposo.

7.°

Quando il Consiglio Superiore giudichi che l'Impiegato è ancora abile a prestare un ulteriore servizio, e questi ciò malgrado, insista per esser collocato a riposo, la pensione sarà ridotta alla metà della quota che gli spetterebbe ai termini dell'Art. 4, purchè però in questo caso, l'Impiegato di cui si tratta, oltre almeno i 15 anni di servizio voluti, debba sempre aver raggiunto l'età di almeno 45 anni.

8.°

La vedova dell'Impiegato avrà diritto ad una parte della pensione di cui godeva il marito o che gli sarebbe stata accordata, purchè al tempo in cui questi cessò dal servizio fossero trascorsi due anni almeno dal giorno del matrimonio, non esista sentenza definitiva di separazione di corpo per di lei colpa, e non passi ad altre nozze.

L'identico diritto compete alla prole orfana dell'impiegato, finchè i figli siano minorenni e le figlie siano inoltre nubili.

9.°

La parte di pensione come sopra pertoccante alla vedova ed alla prole è di un terzo, e, secondo le circostanze della famiglia, potrà con deliberazione del Consiglio Superiore elevarsi fino a due terzi.

Tra i figli la pensione si ripartisce in porzioni eguali, e la quota di colui che muore o perde il diritto alla pensione non va riversata agli altri.

Il Consiglio Superiore determinerà la misura e le norme secondo le quali la pensione dovrà dividersi tra la vedova e i figli, qualora per qualsiasi ragione non abbiano o cessino di avere abitazione comune.

Nel caso che alcuno dei figli sia infermo ed impotente a procurarsi il proprio sostentamento il Consiglio Superiore si riserva di provvedere secondo le circostanze.

10.°

Il godimento della pensione principia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio o l'assegno dell'Impiegato.

Le pensioni delle vedove e degli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte dell'Impiegato o della vedova.

Sospensione e perdita della pensione.

11.°

Il Consiglio Superiore potrà privare di tutta o di parte della pensione l'Impiegato che venisse a percepire una retribuzione di qualunque natura da un'altra amministrazione od azienda pubblica o privata, fatta eccezione alla pensione che all'Impiegato di nomina Governativa possa esser concessa dallo Stato.

12.°

L'Impiegato dimissionario, prima di aver compiuto 15 anni di servizio, non ha diritto al rimborso delle ritenute fatte sul suo stipendio nè ad alcuna indennità, ma venendo in seguito riammesso nel personale della Banca gli sarà computato per la pensione il suo antecedente servizio effettivo.

13.°

L'Impiegato, rimosso per soppressione d'impiego o per riforma d'uffizi, prima di aver acquistato dritto alla pensione, potrà richiamare il rimborso delle proprie ritenute con più l'Interesse composto in ragione del 5 %.

14.°

L'Impiegato revocato dall'Impiego perde qualunque diritto alla pensione, e non può pretendere al rimborso delle ritenute nè a verun altra indennità.

Sussidii.

15.°

In ciascun'anno dal totale delle ritenute potrà distrarsi una somma non maggiore del 10 per cento per essere applicata a benefizio:

a) degli Impiegati che per infermità temporanee, infortunii domestici, ed altre cause non imputabili a loro colpa versino in gravi strettezze;

b) degli Impiegati che per la loro età avanzata abbiano minore speranza di compiere il tempo necessario per aver diritto alla pensione;

c) delle vedove e dei figli degli Impiegati defunti senza diritto a pensione.

Norme amministrative.

16.°

Il Consiglio Superiore delegherà annualmente quattro Impiegati residenti a Firenze per costituire un Comitato consultivo sopra le pensioni e le domande di sussidi.

Questo Comitato sarà presieduto dal Direttore della Sede di Firenze e si aduna dietro invito del Consiglio Superiore o del Direttore stesso.

17.°

Le sue attribuzioni sono:

Di tenere la corrispondenza relativa alle pensioni ed ai sussidi, di curare la tenuta della contabilità speciale di questa partita, di esaminare le domande di collocamento a riposo e di liquidazione della pensione, nonchè le domande di sussidi per trasmetterle al Consiglio Superiore accompagnate dal proprio parere, di eseguire le deliberazioni del Consiglio Superiore relative all'impiego delle somme provenienti dalle ritenute sugli stipendi e dalle assegnazioni del Consiglio stesso.

18.°

L'importo delle ritenute, che si faranno mensil-

mente, verrà accreditato ad un conto aperto nella Contabilità Centrale intitolato *Cassa di Previdenza per gl'Impiegati*, nel qual conto si porteranno tutti gli altri introiti della Cassa e i pagamenti che si faranno per conto di essa.

19.°

In fine di ciascun anno lo stato di situazione della Cassa di Previdenza potrà essere stampato e distribuito agli Impiegati della Banca.

Disposizioni transitorie.

20.°

Stante il limite imposto alla Pensione dall'Art. 4.° del presente Regolamento, quei Titolari che fin qui avessero sofferto ritenuta sopra una cifra superiore a L. 7000, avranno diritto a conguaglio.

21.°

Gli Impiegati di nomina anteriore al 1° Gennaio 1867 che non aderirono al Regolamento approvato dal Consiglio Superiore colla sua Deliberazione dell'11 Luglio 1868, e ai quali piacesse entrare a far parte dell'Associazione dietro le modificazioni introdotte al Re-

golamento stesso approvato dal Consiglio Superiore il dì 27 Giugno 1871 dovranno nel termine di un mese dalla data di approvazione, farne adesione in scritto al Comitato dell'Associazione stessa, e rimettersi in buon giorno col pagamento di tre quarti delle ritenute che avrebbero dovuto pagare sugli assegnamenti percetti sino al 31 Dicembre 1866, e l'intero di quelle sugli assegnamenti posteriori a detta epoca.

22.°

Quando alla fine della concessione di che nella Legge 18 Agosto 1870, il Governo non ne prorogasse il termine o per qualunque altro caso ed in qualunque altro tempo la Banca dovesse cessare e liquidare, spetterà al Consiglio Superiore di provvedere col fondo di Cassa, sentito il parere del Comitato, tanto all'interesse dei Pensionati quanto a quello degli Impiegati.